SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1582)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIOLA e MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1985

Trattamento fiscale delle indennità e dei proventi dipendenti dalle attività sportive dilettantistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Sono passati ormai quasi due anni dalla nostra proposta — il disegno di legge n. 466 del gennaio 1984 — di chiarificazione complessiva della disciplina fiscale che regola le attività sportive (e che richiede parecchie norme di interpretazione); di sostegno, mediante agevolazioni fiscali, di queste attività, con correzione dei fenomeni di *fiscal drag* che hanno aggravato il carico tributario anche per lo sport; di innovazione in materia societaria e di successione nei contratti per le società sportive; infine di agevolazione creditizia relativamente ai mutui concessi dall'Istituto per il credito sportivo.

Questa ampia revisione e innovazione legislativa attende ancora di essere esaminata dalle competenti Commissioni (e per la sua stessa portata non perverrà a legge in tempi brevi), ma nel frattempo sembra maturare — a seguito di determinazioni intervenute nell'altro ramo del Parlamento — una soluzione per quella parte del disegno di legge (gli articoli 1 e 2) che tende ad eliminare serie incertezze nell'interpretazione delle norme fiscali, e recare miglioramenti sensibili, per quanto attiene alla tassazione del reddito degli arbitri dilettanti e dei dilettanti nello sport in generale.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno ripresentare qui — per ottenere una soluzione rapida che, come si è detto, sembra ora possibile — quella parte della nostra originaria proposta che è strettamente limitata alla materia fiscale. Riproponiamo dunque in via di urgenza i problemi di imposizione IRPEF affrontati con questi due articoli, perchè, soprattutto, costituiscono una crescente ragione di preoccupazione, di agitazione, di giustificata tensione nel vasto mondo dei dilettanti dello sport a causa della mancanza, fino ad oggi, di una precisa determinazione del regime fiscale a cui debbono essere sottoposti i modesti proventi che derivano loro, in effetti come rimborsi spese, dalla attività dilettantistica. Mentre, quindi, il disegno di legge n. 466, con la complessa e ampia problematica affrontata, proseguirà il suo *iter* parlamentare, necessariamente prolungato, Vi sottoponiamo questo limitato stralcio della sua parte strettamente fiscale, che merita e potrà avere una rapida trattazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Imposte dirette - Sport*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme percepite a titolo di rimborso forfettario di spese dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni nazionali dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità ».

Art. 2.

I premi, anche in natura, corrisposti ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente quando non superano l'importo di lire 100.000; se d'importo superiore, sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.